

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero 

Sezione

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico     Datore\_lavoro\_Privato     CSP/CSE     Dirigente     Responsabile\_Lavori  
 Committente     Preposto     RSPP     Lavoratore  
 Altro

## Esito

 Assoluzione
 Condanna     Pena detentiva     Pena detentiva+pecuniaria     Pena pecuniaria     Pena non specificata

 Concorso di colpa del soggetto leso     Risarcimento alla costruita parte civile
Altri elementi Quantum  1\* Grado  2\* Grado  precedente cassazione  Precedente appello 

## Classificazione evento

 Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio Lesioni     Morte

## Soggetto leso

 Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi 
 Altro      Salute Sicurezza 

## Fattispecie

Al lavoro sulla copertura di un capannone, cadeva a terra da una altezza di oltre 10 metri a causa dello sfondamento del tetto del capannone.

## Tipologia del luogo di avvenimento

 Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

## Principio di diritto

In base alla definizione contenuta nell'art. 89 del d. ls. n. 81 del 2008, committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Il fatto che alla soc."x" sia stato consentito l'utilizzo del ripetitore per rivenderne a terzi il segnale non può fondare l'assunto secondo cui l'opera sarebbe stata ideata e realizzata anche nell'interesse di questa, atteso che l'utilità mediata che la soc."x" ne avrebbe successivamente tratto riguarda un diverso negozio giuridico, eventualmente perfezionatosi tra la committente soc."y", conduttrice del capannone (o, al limite, tra la ditta proprietaria di esso, soc."z") e la affidataria dei lavori soc."x". Cosicché questa, rispetto all'utilizzo del traliccio (o anche solo del segnale del ripetitore), deve considerarsi un semplice locatario (o sub locatario), essendo stata la struttura commissionata unicamente dalla conduttrice dell'immobile, soc."y", come emerso dalle evidenze esaminate dai giudici territoriali.

La precisazione, pur imponendosi per la correzione di un errore giuridico contenuto nella decisione censurata, non si riflette tuttavia sull'identità del fatto contestato all'imputato e ritenuto in sentenza, alla stregua dei chiari riferimenti contenuti nel capo d'imputazione, nel quale la condotta dell'imputato è stata descritta esattamente nei termini sopra riportati. La sua posizione, infatti, resta quella di rappresentante legale della ditta affidataria dei lavori che, in base al disposto di cui all'art. 97, d. lgs. n. 81 del 2008, è tenuto a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e al quale sono riferibili anche gli obblighi elencati nell'articolo 26, stesso d.lgs., proprio per il caso di appalto/sub appalto dei lavori.

In tale specifica posizione, al medesimo compete, pertanto, di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, non solo nei confronti dei propri dipendenti, quale datore di lavoro di costoro, ma anche nei confronti dei dipendenti delle ditte sub appaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai quali abbia affidato la realizzazione di parte dell'Opera (cfr., sugli obblighi di verifica della sicurezza del luogo di lavoro in capo al titolare della ditta affidataria, sez. 4. N. 10544 del 25/1/2018, Scibilia e altri, Rv. 272240; sez. 3, n. 19505 del 26/3/2013, Bettoni, Rv. 254993, in cui, nel rilevarsi che gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, si è tuttavia ribadito che l'organizzazione del cantiere è direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali; sez. 4, n. 42447 del 16/7/2009, Comelli, Rv. 245786).

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigetto\_del\_ricorso       Ricorso\_inammissibile  
annullamento       senza rinvio       con rinvio       con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Deciso il 5 ottobre 2021.

## Note

la presente vicenda sia connotata per la duplicità delle posizioni di garanzia attribuibili all'imputato, chiamato a rispondere, non solo della violazione dell'art. 93, c. 2, TUS, quale committente dei lavori, ma anche della violazione dell'art. 97, c. 1, 2 lett. a) e b) e dell'art. 96, c. 1 lett. g) stesso TU, quale datore di lavoro della ditta affidataria dei lavori da svolgersi nel cantiere, teatro del mortale infortunio.

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**